



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

DD N. 100

del 19/03/2024

UFFICIO CONTRATTI E ICT

DECRETO DIRIGENZIALE

Oggetto: FORNITURA GIORNALIERA DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER LE ESIGENZE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA DECORRENTI DAL 1° APRILE 2024, O, SE SUCCESSIVA, DALLA DATA INDICATA NELLA LETTERA COMMERCIALE DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, PER IL PERIODO DI DODICI MESI, CON FACOLTÀ DI PROROGA PER ULTERIORI DODICI MESI.

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 *"Testo unico in materia di organizzazione e personale"*;

VISTO il regolamento contabile, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 15 febbraio 2011, n. IX/143, e modificato con deliberazioni del Consiglio regionale 8 aprile 2014, n. X/356 e 28 luglio 2015, n. X/751;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* (di seguito: Codice), entrato in vigore in data 1 aprile 2023 con efficacia dal 1° luglio 2023 e, in particolare, le seguenti disposizioni:

- articolo 15, comma 1, secondo cui nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti nominano un responsabile unico del progetto (di seguito RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;
- articolo 17, comma 2, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni, nell'atto con il quale adottano la decisione di contrarre per l'affidamento diretto, individuano l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- articolo 50, comma 1, lettera b), ai sensi del quale *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, mediante affidamento diretto, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;
- Allegato I.1 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- articolo 226, comma 5, secondo cui *"ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"*;

RICHIAMATE:

- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3 giugno 2019, n. 229, di attuazione della digitalizzazione dei decreti del segretario generale, dei decreti dirigenziali e dei decreti del datore di lavoro, e di autorizzazione all'assegnazione ai dirigenti competenti per materia degli stanziamenti del bilancio finanziario

gestionale, al fine dell'esercizio, da parte degli stessi, di autonomi poteri di spesa, con effetto dal 1° luglio 2019;

- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 14 dicembre 2021, n. 318, "*III provvedimento organizzativo anno 2021*" che ha, tra l'altro, conferito alla sottoscritta l'incarico di dirigente dell'Ufficio Contratti e ICT con decorrenza dal 1° gennaio 2022;
- la deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2023, n. XII/108, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2024-2025-2026 per il funzionamento del Consiglio regionale;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 19 dicembre 2023, n. 327, di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e di assegnazione delle quote di bilancio al segretario generale e al datore di lavoro, per gli anni 2024-2025-2026;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 29 gennaio 2024, n. 24, "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del Consiglio regionale della Lombardia, triennio 2024 – 2026 (anno 2024)", ed in particolare la sottosezione "PIAO – Rischi corruttivi e trasparenza anni 2024-2026", che prevede di norma la consultazione di almeno n. 3 operatori economici in caso di affidamento diretto di importo pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a 140.000 euro;

VISTO il decreto del Segretario generale 21 dicembre 2023, n. 567, di approvazione del bilancio finanziario gestionale per gli anni 2024-2025-2026 per il funzionamento del Consiglio regionale e di assegnazione delle quote ai dirigenti, che, per le procedure di affidamento ai sensi dell'articolo 50 del Codice e per le procedure di scelta del contraente ai sensi degli articoli 70 e ss. del Codice, nonché per le concessioni, ha individuato, di norma e fatte salve le diverse disposizioni di singoli atti, come Responsabile unico del progetto (di seguito "RUP") ai sensi dell'art. 15 del Codice, il dirigente dell'ufficio contratti e ICT;

VISTA la richiesta di acquisizione (RDA) n. 56 pervenuta all'U.O. Contratti ed economato, completa di pareri, tramite il sistema documentale EDMA, in data 19/12/2023, e sue successive integrazioni, con la quale il dirigente del Settore Stampa ha:

- espresso la necessità di acquisire, mediante affidamento diretto, la fornitura e la consegna di quotidiani e periodici, fascicolati per gruppi di destinatari, in favore del settore Stampa, dei gruppi politici, dell'Ufficio di Presidenza e degli uffici del Consiglio regionale della Lombardia;
- descritto le caratteristiche della fornitura richiesta;
- indicato la durata del contratto in dodici mesi, prorogabile per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi;
- dichiarato che non vi sono convenzioni ARIA S.p.A. o Consip attive per la fornitura in oggetto;
- stimato la spesa complessiva massima per l'acquisizione della fornitura in euro 60.000,00, di cui euro 30.000,00 per il contratto principale ed euro 30.000,00 per l'eventuale periodo di proroga del contratto;
- individuato la copertura finanziaria per l'acquisizione della fornitura in oggetto sulle annualità 2024, 2025 e 2026 dei capitoli 1620 "*Spese per acquisto abbonamenti giornali gruppi e UDP*" e 3509 "*Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni per le strutture*", codifica di V livello del piano dei conti finanziario U.1.03.01.01.001 "*Giornali e riviste*";

ACQUISITI AGLI ATTI:

- il parere del 18 dicembre 2023 con cui il dirigente dell'Ufficio segreteria dell'Ufficio di presidenza, prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy ha evidenziato, in base a quanto riportato nella RDA, che le prestazioni contrattuali non comportano il trattamento di dati personali del Consiglio da parte del Fornitore;
- il parere dell'U.O. Prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro e servizi ausiliari del 6 dicembre 2023 e sua successiva integrazione, secondo cui l'affidamento in questione non rientra tra le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008, in quanto trattasi di mera fornitura di materiali e che, pertanto, non vi è l'obbligo di redazione del DUVRI e gli oneri per la sicurezza sono pari a zero;

VISTO il Comunicato del presidente dell'ANAC del 10 gennaio 2024, secondo cui per gli affidamenti di importo pari o superiore a 5.000 euro restano ferme le indicazioni già fornite in merito all'obbligo di svolgere le procedure di affidamento mediante piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD);

CONSTATATO che le prestazioni in oggetto non rivestono interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Codice;

DATO ATTO che la sottoscritta, in qualità di responsabile unico del progetto, ha:

- approvato mediante sottoscrizione digitale in data 6 febbraio 2024 il Foglio patti e condizioni contenente la disciplina della fornitura in oggetto, predisposto dall'U.O. Contratti ed economato e confermato dal dirigente del Settore Stampa;

DATO ATTO che, in data 6 febbraio 2024, si sono svolte le operazioni relative al lancio della procedura sulla piattaforma telematica di negoziazione *Sintel* avente ID 179224906 con richiesta di preventivo rivolta ai seguenti operatori economici, individuati, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del Codice, d'intesa con il direttore del settore Stampa tra i soggetti accreditati sulla piattaforma per analoghi servizi, e consultazione resa pubblica sulla piattaforma a tutti gli operatori del settore:

- "A.D.P. S.r.l.";
- "Edicola di Cossu Maurizio";
- "L'Edicola di Pasquini Laura Domenica";

RILEVATO che, entro il termine ultimo fissato alle ore 12:00 del 16 febbraio 2024, sono regolarmente pervenute le offerte aventi ID *Sintel* 1707996261269 e 1707920722141 presentate, rispettivamente, da "A.D.P. S.r.l." e da "L'Edicola di Pasquini Laura Domenica";

DATO ATTO che, in data 6 marzo 2024, la sottoscritta, in qualità di RUP, verificata la completezza e la regolarità della documentazione e delle dichiarazioni prodotte, valutati i preventivi presentati dagli operatori economici, sentito il direttore del Settore Stampa ha proposto, in ragione della congruità dell'offerta e dell'idoneità delle esperienze pregresse dichiarate, di affidare la fornitura in oggetto a "L'Edicola di Pasquini Laura Domenica", alle condizioni e modalità prescritte dal Foglio patti e condizioni e relativi allegati, allo sconto unico percentuale offerto del 3% sul prezzo di vendita, per un importo massimo spendibile pari a euro 30.000,00 (IVA assolta dall'editore) per il contratto principale della durata di dodici mesi, come risultante dal rapporto delle attività generato dalla piattaforma *Sintel* ID 179224906, unito agli atti;

DATO ATTO che il Fornitore ha offerto per l'eventuale periodo di proroga, per un massimo di dodici mesi, lo sconto unico percentuale del 3% sul prezzo di vendita, per un importo massimo spendibile pari a euro 30.000,00 (IVA assolta dall'editore) e che l'eventuale proroga ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Foglio patti e condizioni, sarà disposta con successivo decreto, con cui sarà impegnata la relativa spesa;

ACQUISITE AGLI ATTI le dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 36/2023, dei soggetti interessati dalla procedura (prot. CRL.2024.0002847 del 05.03.2024; CRL.2024.0002917 del 06.02.2024 e CRL.2024.0003313 del 13.02.2024);

DATO ATTO che sono stati effettuati i controlli sulle dichiarazioni rese in sede di presentazione del preventivo e che gli stessi hanno dato esito positivo;

DATO ATTO, altresì, che:

- il pagamento del corrispettivo, soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari, sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli articoli 6 e 7 della legge 217/2010, e che le transazioni economiche relative al contratto riporteranno il Codice Identificativo di Gara (CIG), che sarà comunicato all'aggiudicatario;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del Codice, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del Codice stesso, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, previa acquisizione della garanzia definitiva di cui all'articolo 12 del Foglio patti e condizioni;
- ai sensi dell'art. 18, comma 10, come integrato dall'allegato I.4 del Codice, il contratto è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo, pari a euro 40,00, a carico del Fornitore;

RITENUTO di:

- affidare la fornitura in oggetto, come descritta dal Foglio patti e condizioni, allegato al presente atto, a "L'Edicola di Pasquini Laura Domenica", CF [REDACTED] e P.IVA 07557410961 con sede legale in Via Gramsci n. 53 -20037 Paderno Dugnano (MI), allo sconto del 3% sul prezzo di vendita dei giornali, per l'importo di euro 30.000,00 (IVA assolta dall'editore), per il contratto principale ed euro 30.000,00 (IVA assolta dall'editore) per l'eventuale periodo di proroga contrattuale;
- impegnare la spesa complessiva di euro 30.000,00 (IVA assolta dall'editore) sul bilancio finanziario gestionale per gli anni 2024-2025-2026, ai capitoli 1620 "*Spese per acquisto abbonamenti giornali gruppi e UDP*" e 3509 "*Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni per le strutture*", codifica di V livello del piano dei conti finanziario U.1.03.01.01.001 "*Giornali e riviste*", come segue:
 - annualità 2024: euro 12.000,00 (IVA inclusa) sul capitolo 1620; euro 10.500,00 sul capitolo 3509;
 - annualità 2025: euro 4.000,00 (IVA inclusa) sul capitolo 1620; euro 3.500,00 (IVA inclusa) sul capitolo 3509;
- individuare il direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, dell'allegato II.14 al Codice, nel dirigente del Settore stampa, competente anche per l'eventuale modifica dell'impegno di spesa nonché per la liquidazione delle fatture;

DATO ATTO che:

- il Fornitore fattura il corrispettivo contrattuale relativo alle consegne effettuate nell'arco del mese solare precedente, previo benestare del direttore

dell'esecuzione del contratto e che, pertanto, la spesa complessiva impegnata rappresenta un importo massimo spendibile;

- l'eventuale proroga del contratto sarà disposta con successivo decreto, con cui sarà impegnata anche la relativa spesa;

VERIFICATA la regolarità dell'istruttoria e della proposta di decreto, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della legittimità;

ATTESTATA la rispondenza del contenuto del presente atto al principio della competenza finanziaria potenziata di cui al d.lgs. 118/2011, stante l'imputazione della spesa negli esercizi finanziari nei quali si prevede che l'obbligazione giuridica venga a scadenza;

RICHIAMATO il rapporto del Servizio Programmazione finanziaria, contratti e ICT sulla disponibilità dei fondi e la prenotazione della spesa ai sensi dell'articolo 15 del regolamento contabile,

DECRETA

1. di affidare la fornitura e la consegna di quotidiani e periodici, fascicolati per gruppi di destinatari, in favore del settore Stampa, dei gruppi politici, dell'Ufficio di Presidenza e degli uffici del Consiglio regionale della Lombardia, come descritta nel Foglio patti e condizioni, per il periodo di dodici mesi a "L'Edicola di Pasquini Laura Domenica", CF [REDACTED] H e P.IVA 07557410961, allo sconto del 3% da applicare sul prezzo di vendita dei giornali, e al corrispettivo complessivo di euro 30.000,00 (IVA assolta dall'editore);
2. di impegnare la spesa complessiva di euro 30.000,00 (IVA assolta dall'editore) sul bilancio finanziario gestionale per gli anni 2024-2025-2026, ai capitoli 1620 *"Spese per acquisto abbonamenti giornali gruppi e UDP"* e 3509 *"Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni per le strutture"*, codifica di V livello del piano dei conti finanziario U.1.03.01.01.001 *"Giornali e riviste"*; come segue:
 - annualità 2024: euro 12.000,00 (IVA inclusa) sul capitolo 1620; euro 10.500,00 sul capitolo 3509;
 - annualità 2025: euro 4.000,00 (IVA inclusa) sul capitolo 1620; euro 3.500,00 (IVA inclusa) sul capitolo 3509;
3. che l'eventuale periodo di proroga ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Foglio patti e condizioni, ai prezzi offerti dall'operatore economico, sarà disposto con successivo decreto, con cui sarà impegnata anche la relativa spesa;
4. di annettere al presente decreto, quale parte integrante, il Foglio patti e condizioni disciplinante il servizio approvato dalla sottoscritta, in qualità di responsabile unico del progetto mediante sottoscrizione digitale e accettato dal Fornitore in sede di presentazione dell'offerta;
5. di nominare direttore dell'esecuzione del contratto il dirigente del Settore Stampa, competente anche per le attività di cui in premessa;
- 6.
7. di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, secondo periodo, del Codice, previa acquisizione della garanzia definitiva di cui all'articolo 12 del Foglio patti e condizioni.

MARA GARGATAGLI

Documento sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'articolo 24
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Foglio Patti e Condizioni

Oggetto: Fornitura giornaliera di quotidiani e periodici per le esigenze del Consiglio regionale della Lombardia decorrenti dal 1° aprile 2024, o, se successiva, dalla data indicata nella lettera commerciale di stipulazione del contratto, per il periodo di dodici mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi - CIG:

Sommario

Articolo 1 - Definizione delle parti	2
Articolo 2 – Oggetto, durata e opzioni.....	2
Articolo 3 – Modalità di esecuzione della fornitura e livelli di servizio	2
Articolo 4 - Direttore dell'esecuzione del contratto	3
Articolo 5 - Regole di accesso alla sede del Consiglio regionale.....	3
Articolo 6 – Corrispettivi e modalità e termini di pagamento del corrispettivo	4
Articolo 7 – Penali (VERIFICARE CON LA STRUTTURA)	5
Articolo 8 - Clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile	6
Articolo 9 - Risoluzione ai sensi dell'articolo 122 d.lgs. 36/2023	7
Articolo 10 - Recesso ai sensi dell'articolo 123 del d.lgs. 36/2023.....	7
Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	7
Articolo 12 - Garanzia definitiva.....	7
Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto e subappalto.....	8
Articolo 14 - Trattamento dei dati personali – Patto di riservatezza.....	8
Articolo 15 - Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del personale del Consiglio regionale della Lombardia.....	9
Articolo 16 - Rispetto del Patto di integrità e relative sanzioni.....	9
Articolo 17 - Divieto di “ <i>pantouflage</i> ” e relative sanzioni	10
Articolo 18 - Segnalazione di violazioni nell'Amministrazione (c.d. whistleblowing) da parte dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici	10
Articolo 19 - Stipulazione del contratto	10
Articolo 20 - Risoluzione delle controversie e Foro competente.....	11
Articolo 21 - Norma finale	11
CLAUSOLE DEL FOGLIO PATTI E CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE.....	11

Articolo 1 - Definizione delle parti

1. **Amministrazione Appaltante**, nel prosieguo denominata anche '**Amministrazione**' o '**Consiglio regionale**' è il Consiglio regionale della Lombardia, codice fiscale 80053570158 e P. IVA 09201010965, con sede in via Fabio Filzi n.22, CAP 20124- Milano.
2. **Fornitore**, nel prosieguo denominato anche '**Aggiudicatario**' è la società

Articolo 2 – Oggetto, durata e opzioni

1. Oggetto del contratto è:
 - la fornitura, compresa fascicolazione per gruppi di destinatari, e consegna di quotidiani e periodici in favore del settore Stampa, dei gruppi politici, dell'Ufficio di Presidenza e degli uffici del Consiglio regionale della Lombardia come definito all'art. 3.
2. Il contratto ha **decorrenza dal 1° aprile 2024** o, se successiva, dalla data indicata nella lettera commerciale di stipulazione del contratto, per il periodo di dodici mesi.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre la proroga contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del d.lgs. 36/2023, per il periodo massimo di dodici mesi. Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per l'Amministrazione, che la esercita a proprio insindacabile giudizio senza che il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa.
4. Nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine finale del contratto principale o dell'eventuale periodo di proroga non sia stato esaurito l'importo massimo contrattuale, la durata del contratto può essere prorogata dal Consiglio regionale, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC al Fornitore con un preavviso di almeno quindici giorni, per un periodo massimo di tre mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'importo massimo contrattuale.
5. In caso di proroga ai sensi dei commi 3 e 4, il Fornitore è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto iniziale o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per l'Amministrazione.
6. È facoltà dell'Amministrazione concludere anticipatamente il contratto in caso di esaurimento dell'importo contrattuale.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione della fornitura e livelli di servizio

1. L'elenco di massima, non vincolante per l'Amministrazione e variabile come indicato ai commi 3 e ss. nei limiti dell'importo massimo spendibile di cui all'art. 6, dei quotidiani e dei periodici da fornire è riportato nell'allegato I, unito alla documentazione di procedura.
2. La fornitura deve essere eseguita, tramite il punto vendita/distribuzione, presso la sede del Consiglio regionale secondo le seguenti prescrizioni:
 - a) i quotidiani devono essere consegnati da lunedì a venerdì, salvo i giornali di cui all'allegato I per i quali è richiesta espressamente la consegna nelle giornate di sabato e festivi da parte del direttore dell'esecuzione:
 - i. entro e non oltre le ore 06:45 per il settore stampa per lo svolgimento della rassegna stampa;
 - ii. entro e non oltre le ore 08:00₂ per tutti gli altri uffici;

- iii. oppure, entro e non oltre le ore 06:45 unica consegna per tutti gli uffici;
 - b) i periodici devono essere consegnati entro il giorno successivo all'uscita, negli orari di cui alla lettera a);
 - c) i quotidiani e i periodici devono essere suddivisi e fascicolati per ogni ufficio e per gruppo consiliare di destinazione come indicato dal DEC;
 - d) il Fornitore deve accettare la domiciliazione presso la propria sede degli abbonamenti annuali in formato cartaceo acquistati da questa Amministrazione e che prevedono l'appoggio presso un punto di vendita/distribuzione (servizio di sola consegna).
3. Nel corso dell'esecuzione del contratto, il numero e la tipologia dei quotidiani e dei periodici da fornire nonché la relativa fascicolazione possono subire delle variazioni.
 4. Il Consiglio regionale si riserva la facoltà di estendere o ridurre i quantitativi e le tipologie dei quotidiani e periodici richiesti. Eventuali variazioni rispetto all'elenco anzidetto sono comunicate dal direttore dell'esecuzione mediante posta elettronica certificata, oppure, in caso di urgenza, anticipate telefonicamente e seguite, comunque, da nota elettronica di conferma. Tali ordinativi di variazione devono essere evasi a partire dal giorno lavorativo successivo a quello della comunicazione.
 5. Le date di chiusura degli uffici del Consiglio regionale, nelle quali non devono essere effettuate consegne, sono rese note tempestivamente dal direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito anche DEC) a mezzo posta elettronica certificata.

Articolo 4 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 114, comma 8, e dell'articolo 32, comma 2, dell'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, il Consiglio regionale individua quale direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) il direttore del Settore Stampa.
2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il DEC opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.
3. Il DEC è competente altresì per l'eventuale modifica dell'impegno di spesa, per la liquidazione delle fatture nonché per lo svincolo della garanzia definitiva.
4. L'eventuale variazione del DEC è tempestivamente comunicata dal Consiglio regionale al Fornitore.
5. La stazione appaltante ha facoltà di nominare, su indicazione del DEC, un assistente del direttore dell'esecuzione con funzioni operative, dandone comunicazione al Fornitore.
6. Le comunicazioni tra il DEC e il Fornitore avvengono per iscritto tramite posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata dell'ente (protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it) e del Fornitore, in modo da garantire l'avvenuto recapito delle stesse.

Articolo 5 - Regole di accesso alla sede del Consiglio regionale

1. Per ragioni di sicurezza, gli addetti alla consegna dei quotidiani nella sede devono essere preventivamente accreditati alla *reception* del Palazzo Pirelli, con le modalità indicate dal DEC.
2. Salvo quanto previsto con riguardo al Codice di comportamento di cui all'articolo 17, è facoltà del Consiglio regionale chiedere in qualsiasi momento l'allontanamento di personale che per seri motivi, non risulti idoneo

all'espletamento dei servizi e la sostituzione di dipendenti del Fornitore in caso di inadeguatezza professionale o in caso di ripetuti comportamenti e atteggiamenti non conformi e consoni all'ambiente di lavoro.

Articolo 6 – Corrispettivi e modalità e termini di pagamento del corrispettivo

1. Per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali sono riconosciuti al Fornitore i seguenti corrispettivi, da considerarsi importi massimi spendibili:
 - **euro 30.000,00 (IVA assolta dall'editore)**, anno per il contratto principale della durata di dodici mesi;
 - **euro 30.000,00 (IVA assolta dall'editore)**, anno per l'eventuale rinnovo del contratto per ulteriori dodici mesi.
2. Il corrispettivo è dato per la fornitura dei quotidiani e periodici e comprende, senza oneri aggiuntivi, fascicolazione e consegna e si riferisce ai servizi eseguiti a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e include tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti. È escluso il rimborso di eventuali spese sostenute dal Fornitore a qualsiasi titolo.
3. Il corrispettivo è stato determinato dal Fornitore a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso e invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi il Fornitore carico di ogni relativo rischio o alea, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.
4. Qualora durante l'esecuzione del contratto si verificano condizioni oggettive che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, il Consiglio riconoscerà al Fornitore il corrispettivo relativo al prezzo di copertina di ogni prodotto, anche aggiornato, al netto dello sconto offerto.
5. Il nuovo corrispettivo, così determinato, è applicato alle consegne svolte successivamente alla revisione a partire dalla prima fatturazione utile.
6. Il Fornitore trasmette via PEC, al termine del mese solare, al direttore dell'esecuzione il riepilogo delle consegne effettivamente eseguite nel corso del mese, contenente l'indicazione dettagliata dei quotidiani forniti, suddivisa per ogni ufficio del Consiglio regionale e per ogni gruppo consiliare.
7. Il direttore dell'esecuzione trasmette al Fornitore via PEC, entro il termine di una settimana dalla ricezione del riepilogo delle consegne del mese, il benestare alla fatturazione.
8. Il Fornitore emette la fattura relativa alle consegne del mese precedente previa acquisizione del benestare alla fatturazione, ovvero decorsi sette giorni dalla trasmissione del riepilogo al direttore dell'esecuzione.
9. Il Fornitore applica il prezzo unitario imposto dall'editore per ciascuno dei quotidiani o periodici richiesti, al netto dello sconto unico percentuale offerto sul prezzo di vendita, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e d-ter), del d.lgs. 24 aprile 2001, n. 170. Il Fornitore espone nella fattura, con separata evidenza, il costo complessivo dei quotidiani e periodici forniti e lo sconto applicato.
10. L'Amministrazione, previa attestazione della regolare esecuzione, provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura in favore del conto corrente indicato dal Fornitore nel modulo di cui all'art. 10.
11. La fattura deve essere emessa secondo le prescrizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni", e deve riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- a. Intestazione: **Consiglio regionale della Lombardia**
 - b. Sede: **via Fabio Filzi, 22 – 20124 Milano (MI)**
 - c. Codice Univoco Ufficio di IPA (campo 1.1.4): **UFIRHM**
 - d. Codice fiscale del Consiglio regionale (campo 1.4.1.2): **80053570158**
 - e. Repertorio contratto (campo 2.1.3.2): **2023.XII.6.4.2.2**
 - f. CIG contratto (campo 2.1.2.7):
12. Nel caso in cui la fattura sia priva dei dati richiesti al comma precedente, l'Amministrazione non procede con la liquidazione e chiede al Fornitore l'emissione di una nota di credito a completo storno della fattura irregolare e la contestuale emissione di una fattura contenente i dati richiesti.
13. Eventuali contestazioni o irregolarità di fatturazione, anche diverse da quelle richiamate al comma precedente, sospendono comunque il termine di pagamento, con facoltà per l'amministrazione di procedere ai sensi del medesimo comma.
14. Ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di procedere al pagamento delle prestazioni contrattuali, il Consiglio regionale acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
15. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC e di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, si procederà ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del d.lgs. 36/2023.
16. In caso di pagamenti di importo superiore a euro 5.000,00 (limite minimo ridotto dalla Legge 205/2017 con decorrenza dal 1° marzo 2018), il Consiglio regionale, prima di effettuare il pagamento, procede inoltre alla verifica prevista dall'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità stabilite dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

Articolo 7 – Penali

1. Fatte salve le difformità e il ritardo nell'adempimento delle prestazioni descritte nel presente Foglio patti e condizioni che siano dovute a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, è facoltà del DEC applicare le penali previste dai commi successivi, previa contestazione inviata al Fornitore tramite di PEC. Il Fornitore ha facoltà di formulare controdeduzioni, tramite di PEC, entro il quinto giorno successivo a quello della formale contestazione.
2. Il DEC valutate le ragioni addotte, potrà procedere all'applicazione delle seguenti penali:
 - a) in caso di mancato rispetto dei termini di consegna fissati all'articolo 3, comma 2, lettere a), punti i o iii, 1 per mille per ogni 15 minuti di ritardo, fino a un massimo di 1 ora per ogni giornale/periodico oggetto; dopo l'ora di ritardo (ritardo grave) si applica la penale di cui alla lettera c;
 - b) in caso di mancato rispetto dei termini di consegna fissati all'articolo 3, comma 2, lettere a) punto ii, 0,5 per mille per ogni 15 minuti di ritardo, fino a un massimo di 2 ore per ogni giornale/periodico oggetto; dopo 2 ore di ritardo (ritardo grave), si applica la penale di cui alla lettera c;
 - c) per ogni rivista consegnata con grave ritardo o mancante: euro 10;
 - d) in caso di consegna difforme dalle modalità previste all'articolo 3, comma 2, lettera c): euro 4,00 per ogni testata giornalistica non inserita nel corretto fascicolo;
 - e) nel caso di violazione del Patto di integrità richiamato all'articolo 15, il direttore dell'esecuzione applica una penale dall'1% al 5% del valore del contratto.
3. Ai fini dell'applicazione delle penali si intende per importo netto contrattuale il

corrispettivo relativo al contratto principale. Le penali espresse in percentuale sono arrotondate per eccesso alla seconda cifra decimale.

4. Le fattispecie elencate al comma 2 non hanno carattere di tassatività. In caso di disservizio o inadempimento diverso da quelli contemplati, il DEC potrà, con la medesima procedura di cui ai commi che precedono, irrogare al Fornitore, in relazione alla gravità del fatto, una penale da un minimo di euro 50,00 fino ad un massimo di euro 200,00.
5. L'importo delle penali irrogate non può in ogni caso superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
7. In caso di applicazione di penali, è fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 1382 del Codice civile.

Articolo 8 - Clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile

1. Fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 6, il Consiglio regionale della Lombardia ha facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al Fornitore a mezzo PEC con cui dichiara che intende avvalersi della presente clausola, di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, con incameramento della garanzia al verificarsi delle seguenti ipotesi:
 - a) in caso di mancata consegna o di consegna con grave ritardo ripetuta;
 - b) in caso di applicazione di penali per un ammontare totale pari al dieci per cento dei corrispettivi contrattuali netti;
 - c) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria richiamati dall'articolo 11;
 - d) in caso di mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva di cui all'articolo 12, eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta tramite PEC da parte del Consiglio regionale;
 - e) in caso di violazione del divieto di cessione del contratto di cui all'art. 13;
 - f) in caso di gravi violazioni delle norme in materia di protezione dei dati e delle norme relative al patto di riservatezza di cui all'articolo 14;
 - g) in caso di violazione dei codici di comportamento di cui all'articolo 15;
 - h) in caso di violazione del Patto di integrità di cui all'articolo 16;
 - i) in caso di mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, oppure inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione, come previsto all'articolo 11 del Codice;
 - j) in caso di verifiche con esito negativo in merito al possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione dichiarati in sede di procedura, fatte salve le ulteriori conseguenze previste ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Codice.
2. L'Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto a proprio insindacabile giudizio e potrà provvedere a stipulare un nuovo contratto, addebitando le maggiori spese che dovessero derivare da prezzi meno favorevoli per l'Amministrazione stessa e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il

Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima.

Articolo 9 - Risoluzione ai sensi dell'articolo 122 d.lgs. 36/2023

1. L'Amministrazione può risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 36/2023.
2. In tutti i casi di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto previsto al comma 6 del medesimo articolo.

Articolo 10 - Recesso ai sensi dell'articolo 123 del d.lgs. 36/2023

1. L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'articolo 123 del d.lgs. 36/2023.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, così come interpretato e modificato dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217. A tal fine, il Fornitore sottoscrive, su richiesta del Consiglio, la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, contenente tra l'altro gli estremi del conto corrente dedicato ai pagamenti relativi al presente contratto e la aggiorna tempestivamente in caso di modifica dei dati ivi dichiarati.
2. Il Fornitore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e, in difetto di tale notificazione, esonerare il Consiglio da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Articolo 12 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, il Fornitore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% dell'importo contrattuale netto.
2. La cauzione è costituita con versamento della somma garantita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione, esclusivamente tramite il sistema Pago PA.
3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. Il beneficiario della polizza fideiussoria è il Consiglio regionale della Lombardia.

5. La cauzione (o fideiussione) è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
6. Il Consiglio regionale ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestata la fornitura.
7. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il Consiglio regionale può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Diversamente, il Consiglio regionale si riserva la facoltà di avvalersi della clausola di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d).
8. Ai sensi di legge la garanzia è svincolata dopo l'accertamento, da parte del DEC, della completa ottemperanza alle clausole contrattuali.
9. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di garanzia provvisoria dell'articolo 106 del d.lgs. 36/2023, ove richiamate dall'articolo 117 del medesimo d.lgs.

Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. La cessione del contratto è nulla, fatte salve le ipotesi previste dall'art. 120, comma 1, lett. d) del d.lgs. 36/2023.
2. In caso di contravvenzione al divieto di cui al comma 1, il Consiglio regionale potrà avvalersi della clausola risolutiva di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e). È comunque fatta salva ogni azione per il risarcimento dei danni conseguenti e l'esperimento di ogni altra azione che il Consiglio regionale ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
3. L'appaltatore esegue in proprio i servizi compresi nel contratto. Qualora il Fornitore affidi a terze parti prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all'affidamento della presente fornitura, lo stesso è tenuto a darne comunicazione all'Ente.

Articolo 14 - Trattamento dei dati personali – Patto di riservatezza

1. Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) in merito alla tutela dei dati personali, procedendo al trattamento dei dati personali di cui è titolare il Consiglio regionale, esclusivamente nei limiti necessari per lo

svolgimento delle attività oggetto della fornitura affidata, secondo quanto previsto dal presente contratto, osservando tutte le misure di sicurezza e i parametri di riservatezza richiesti dalle norme citate per i trattamenti di dati personali effettuati anche con strumenti elettronici e di tutte le ulteriori idonee misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di sicurezza e adeguate al rischio correlato.

2. Il Consiglio regionale si impegna a trattare, in conformità al d.lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo 2016/679 e alle medesime condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, i dati personali conferiti dal Fornitore per le sole finalità di definizione e gestione del contratto, provvedendo alle comunicazioni e alle pubblicazioni dei dati relativi all'affidamento secondo quanto previsto dal d.lgs. 36/2023 e dal d.lgs. 33/2013 e descritto nell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, disponibile anche al seguente link.
3. Fermi restando le disposizioni e gli obblighi previsti dalle norme citate in merito alla tutela dei dati personali, tutti i dati economici, finanziari, patrimoniali, personali o di qualunque altro genere, che verranno a conoscenza del Fornitore in conseguenza dei servizi resi presso l'Amministrazione, sono riservati.
4. Il Fornitore si obbliga a mantenere riservati tali dati, a non divulgarli in alcun modo e a non utilizzarli per scopi diversi da quelli relativi all'esecuzione del contratto.
5. Il Fornitore si impegna ad obbligare contrattualmente alla osservanza di quanto previsto ai precedenti commi i propri subappaltatori e terrà questi ultimi obbligati a tanto anche nei confronti dei loro dipendenti, collaboratori e consulenti.
6. Il presente patto di riservatezza deve intendersi vincolante anche dopo la cessazione del presente contratto.

Articolo 15 - Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del personale del Consiglio regionale della Lombardia

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Foglio patti e condizioni, si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 e dal Codice di Comportamento del personale del Consiglio regionale della Lombardia adottato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 24 ottobre 2022 n. 356.

Articolo 16 - Rispetto del Patto di integrità e relative sanzioni

1. Il Fornitore si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal Patto di integrità per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 ottobre 2015, n. 400.
2. In esso i riferimenti ai d.lgs. 163/2006 e al d.lgs. 50/2016, devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del Codice, ai sensi dell'art. 226, comma 5, del Codice stesso.
3. Il Fornitore ha l'onere di pretendere il rispetto del Patto anche dai propri subfornitori. La clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto deve essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subfornitori.
4. La violazione degli obblighi del Patto da parte del Fornitore comporta, alternativamente o cumulativamente, l'applicazione di una penale di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e), la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione del

contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

5. Il Consiglio può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Articolo 17 - Divieto di “*pantouflage*” e relative sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.

Articolo 18 - Segnalazione di violazioni nell'Amministrazione (c.d. whistleblowing) da parte dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici

1. Ai sensi del d.lgs. 24/2023, i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione consiliare che, nell'interesse pubblico e dell'integrità del Consiglio regionale della Lombardia, segnalano al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Consiglio regionale le violazioni di norme nazionali ed europee che consistono in illeciti penali, civili, contabili e amministrativi, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione, non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti, o sottoposti ad altra misura, determinata dalla segnalazione, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante può essere segnalata all'ANAC per i provvedimenti di competenza. Sono previste forme di garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante il cui nominativo non può essere comunicato se non con il consenso del segnalante o in caso di legittima richiesta dell'Autorità giudiziaria e contabile.
2. L'aggiudicatario è tenuto a informare i propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati in prestazioni o servizi per l'Amministrazione consiliare della tutela di cui al comma 1 e a renderli edotti che sul portale del Consiglio regionale è messa a disposizione, nella sezione “Segnalazione di violazioni nell'amministrazione (whistleblowing)”, la “*Procedura per la segnalazione di violazioni nell'Amministrazione (c.d. whistleblowing) ai sensi del decreto legislativo 24/2023*”, con i dati di contatto del RPCT, le istruzioni e il link alla piattaforma web “*Segnalazione illeciti*”, nonché l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Articolo 19 - Stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato, per corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del d.lgs. 36/2023, mediante sottoscrizione del foglio patti e condizioni.
2. L'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 1642/1972, è a carico del Fornitore ed è

determinata in base alla tabella di cui all'Allegato I.4. del Codice, in base all'importo massimo spendibile di cui all'art. 6.

Articolo 20 - Risoluzione delle controversie e Foro competente

1. Per ogni controversia concernente il contratto o comunque connessa all'esecuzione dello stesso si applicano, ove compatibili, le disposizioni del Libro V, Parte I, Titolo II del Codice, in materia di rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.
2. Esperiti non utilmente tali rimedi, in caso di controversie di qualsiasi natura inerenti al contratto e alla sua esecuzione, le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Articolo 21 - Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Foglio patti e condizioni si applica la normativa vigente in materia. Tutti i riferimenti a disposizioni legislative e regolamentari sono da intendersi riferite alla formulazione della norma in vigore al momento dell'aggiudicazione.

Firma digitale per accettazione

CLAUSOLE DEL FOGLIO PATTI E CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, sono individuate le clausole di cui agli articoli 2 (opzioni di rinnovo), 7 (Penali), 8 (Clausola risolutiva ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile), 10 (Recesso ai sensi dell'articolo 123 del d.lgs. 36/2023, 13 (Divieto di cessione del contratto e subappalto), 14 (Trattamento dei dati personali - Patto di riservatezza), 15 (Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del personale del Consiglio regionale della Lombardia), 16 (Rispetto del Patto di integrità e relative sanzioni), e 20 (Risoluzione delle controversie e Foro competente), del presente foglio patti e condizioni.

		GRUPPI	STRUTTURE	TOTALE	
	Avvenire	2	2	4	QUOTIDIANI
	Brescia Oggi		2	2	
	Corriere della Sera	7	5	12	
	Domani	2	1	3	
	Eco di Bergamo	3	2	5	
	Giornale di Brescia	2	2	4	
	Il Cittadino di Lodi		2	2	
	Il Cittadino Vercatese	1		1	
	Il Fatto Quotidiano	4	1	5	
	Il Federalista (per posta)		1	1	
	Il Foglio	2	2	4	
	Il Giornale	4	3	7	
	Il Giornale Milano	1		1	
	Il Giorno	3	3	6	
	Il Giorno Como Lecco		1	1	
	Il Giorno Legnano	1	1	2	
	Il Giorno Lombardia	1		1	
	Il Giorno Metropoli	1		1	
	Il Giorno Milano	1		1	
	Il Giorno Monza e Brianza	4	2	6	
	Il Manifesto	1		1	
	Il Riformista	1	1	2	
	Il Sole 24 Ore	5	4	9	
	Internazionale	2		2	
	Italia Oggi	1	2	3	
	La Prealpina	2	2	4	
	La Provincia di Como	3	2	5	
	La Provincia di Lecco	2	2	4	
	La Provincia di Sondrio	1	2	3	
	La Provincia Pavese	2	2	4	
	La Ragione		1	1	
	La Stampa	1	1	2	
	La Notizia	1		1	
	L'Unità	1		1	
	La Verità	1	1	2	
	Libero	3	3	6	
	Repubblica	7	4	11	
	Rivista geopolitica Domino (ed Fabbri)	1		1	
	Espresso	1	1	2	SETTIMANALI
	Famiglia Cristiana		1	1	
	Panorama		1	1	
	Prima Comunicazione		2	2	MENSILI

TOTALE GRUPPI	TOTALE STRUTTURE	
75	62	137